



CTM S.P.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 40 DEL 21/04/21

Oggetto: fornitura di n. 53800 mascherine ffp2

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Relazione del Direttore Generale del 23.02.2021 è stato disposto l'affidamento della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della l.120/20 per la fornitura di n. 53800 mascherine ffp2 a favore della società GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS. per un corrispettivo totale pari a € 24.882,50 + iva in regime di split payment. L'ordinativo di fornitura è stato emesso in data 24/02/2021.
- in data 05.03.2020, è stato disposto l'annullamento dell'ordinativo per le seguenti criticità: la certificazione di prodotto rilasciata dall'Ente certificatore UNIVERSALCERT, potrebbe attestare risultati di conformità non corrispondenti al vero e, pertanto, le mascherine ordinate, seppure dotate delle certificazioni conformi a quanto richiesto in capitolato, potrebbero non possedere le caratteristiche richieste;
- in data 15/03/2021, in accoglimento della richiesta effettuata dal fornitore affidatario, è stata trasmessa comunicazione formale alla società GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS di sospensione dell'ordinativo in luogo dell'annullamento, CTM ha manifestato la disponibilità ad accettare, alle stesse condizioni di affidamento, mascherine FFP2, conformi a quanto richiesto in capitolato, in ordine alle quali non sussistono dubbi sulla conformità alla normativa vigente;
- in data 16/03/2021 la società sopra riportata ha proposto, in alternativa, mascherine FFP2 con certificazione CE rilasciata dall'ente certificatore SGS dalla sede FINLANDESE, e di cui ha fornito tutta la documentazione, mantenendo la stessa offerta



commerciale e stabilendo i seguenti tempi di consegna: fornitura della prima trince di n. 30000 mascherine FFP2 entro circa 7/10 giorni lavorativi, seguita dalla restante parte a saldo, con tempo di circa 40 giorni lavorativi;

- In data 24.03.2021 CTM ha comunicato l'accettazione della proposta sopra riportata;
- In data 29.03.2021 la società GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS ha comunicato che non era possibile garantire la prima consegna entro 7/10 giorni lavorativi, indicando come termine il periodo tra la quindicesima e la sedicesima settimana dell'anno.

Considerato che:

- gli elementi di valutazione della procedura comparativa comprendevano anche i tempi di consegna – e non solo il prezzo-, e che, solo in ragione della richiesta di modifica del prodotto richiesta da CTM per le ragioni indicate nelle premesse, è stato possibile accettare la consegna con tempi differenti da quelli indicati in offerta;
- a seguito dell'ultima comunicazione della società, la differenza con i tempi di consegna indicati in offerta assume una rilevanza non trascurabile.

Tutto ciò premesso e considerato,

- vista la Relazione allegata,

DETERMINA

- di non accettare i tempi di consegna proposti dalla società suindicata;
- di revocare l'affidamento a favore della società GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS;
- di autorizzare l'espletamento di una nuova procedura comparativa di preventivi.

Il Direttore Generale

(Dott. Bruno Useli)